

Pubblicato il 16/02/2021

N. 00218/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01163/2018 REG.RIC.

N. 01462/2018 REG.RIC.

N. 00160/2019 REG.RIC.

N. 00161/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2018, proposto da

C.I.G.E.R. – Consorzio Impianti Gestione Rifiuti, Marcon S.r.l., De Luca Servizi Ambiente S.r.l., Ecologica Tredi S.r.l., Nekta Ambiente S.r.l., Tintess S.p.A., Ambiente Energia S.r.l., Eco.Ra.V. S.p.A., Ecotrasporti S.r.l., Inerteco S.r.l., A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvo Renato Cerruto, Leonardo Zanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Venezia, Cannaregio 23;

nei confronti

Arpav, Provincia di Treviso, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Citta' Metropolitana di Venezia, Provincia di Belluno, Provincia di Padova non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2018, proposto da Ecologica Tredi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvo Renato Cerruto, Leonardo Zanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leonardo Zanco in Venezia Marghera, via delle Industrie 19/D;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Tito Munari, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Venezia, Cannaregio 23;

nei confronti

Arpav non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2019, proposto da Execo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvo Renato Cerruto, Leonardo Zanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione del Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mio, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Venezia, Cannaregio 23;

nei confronti

A.R.P.A.V., Comune di Teolo, Provincia di Padova non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2019, proposto da Marcon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvo Renato Cerruto, Leonardo Zanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione del Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mio, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Venezia, Cannaregio 23;

nei confronti

A.R.P.A.V., Provincia di Treviso, Comune di Maser non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1163 del 2018:

della Deliberazione della Giunta regionale del veneto n. 119 del 7 febbraio 2018 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti," nonché del relativo Allegato A, "Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti", entrambi pubblicati nel B.U.R. n. 17 del 20 febbraio 2018; e di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità.

quanto al ricorso n. 1462 del 2018:

del Decreto della Giunta regionale del Veneto del Direttore dell'area tutela e sviluppo del territorio n. 87 del 13/11/2018 recante: “Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 e ss.mm.ii. Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR). Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018” (BUR n. 122 del 11/12/2018) comunicata e trasmessa con nota prot. n. 474429 del 22/11/2018 tramite pec del 22/11/2018;

di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, ed in particolare della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 119 del 7 febbraio 2018 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti”, nonché del relativo Allegato A “Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti”, entrambi pubblicati nel B.U.R. n. 17 del 20/02/2018..

quanto al ricorso n. 160 del 2019:

- del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto n. 91 del 13 novembre 2018 (di seguito anche per brevità “D.D.A.T.S.T.”) recante “Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 97 del 30.12.2011 e ss.mm.ii. Ditta EXECO S.r.l.- Installazione di gestione di rifiuti, con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Teolo (PD), via Meucci, 2/A. Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.” (pubblicato nel B.U.R. n. 122 del 11.12.2018) comunicato e trasmesso con nota prot. n. 474516 del 22.11.2018 tramite P.E.C. del 22.11.2018;

- della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 119 del 7 febbraio 2018 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. DCRV n. 30 del

29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti”, nonché del relativo Allegato A “Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti”, entrambi pubblicati nel B.U.R. n. 17 del 20.02.2018;

- di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità..

quanto al ricorso n. 161 del 2019:

- del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto n. 94 del 13 novembre 2018 (di seguito anche per brevità “D.D.A.T.S.T.”) recante “Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 11 del 25.01.2017 – adeguamento delle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018. Ditta MARCON S.r.l., con sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV). Impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi 4, Maser (TV)” (pubblicato nel B.U.R. n. 122 del 11.12.2018) comunicato e trasmesso con nota prot. n. 474577 del 22.11.2018 tramite P.E.C. del 22.11.2018;

- della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 119 del 7 febbraio 2018 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti”, nonché del relativo Allegato A “Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti”, entrambi pubblicati nel B.U.R. n. 17 del 20.02.2018;

- di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto depositato in tutti i giudizi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori S. R. Cerruto e L. Zanco

per la parte ricorrente e L. Londei per la Regione del Veneto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consorzio CIGER e le società DE LUCA SERVIZI AMBIENTE S.R.L., ECOLOGICA TREDI S.R.L., NEKTA AMBIENTE S.R.L., TINTESS S.P.A., AMBIENTE ENERGIA S.R.L., ECO.RA.V. S.P.A., ECOTRASPORTI S.R.L., INERTECO S.R.L., MARCON S.R.L., A.D.A. AZIENDA DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. hanno impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto innanzi a questo T.A.R. ed allibrato al n. 1163/2018, la D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018, con la quale, in attuazione dell'articolo 17 della D.C.R.V. n. 30 del 29 aprile 2015 (Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali), la Giunta regionale ha adottato gli *“Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti”*, dando avvio, con la notifica della delibera alle imprese che autorizzate allo svolgimento della suddetta attività, al riesame, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 152/06, delle autorizzazioni ambientali, limitatamente alle operazioni di miscelazione in deroga.

Con ricorso n. 1462/2018 la società ECOLOGICA TREDI S.R.L. ha impugnato il decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 87 del 13.11.2018 di *“modifica dell'ALA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di cui alla DGRV n. 119/2018”*.

Con il ricorso n. 160/2019, la società EXECO S.R.L. ha impugnato contestualmente il decreto direttoriale n. 91 del 13 novembre 2018 di *“modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di cui alla DGRV n. 119/2018”* e la D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018.

Con il ricorso n. 161/2019, la società MARCON S.R.L. ha impugnato contestualmente il decreto direttoriale n. 94 del 13 novembre 2018 di *“modifica*

de ll'autorizzazione integrata ambientale per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di cui alla DGRV n. 119/2018" e la D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018.

Le società ricorrenti svolgono attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e sono autorizzate allo svolgimento di attività di miscelazione anche in deroga.

Esse aderiscono al Consorzio CIGER che svolge, come da proprio statuto, attività di sostegno, promozione e agevolazione dello sviluppo delle attività economiche dei consorziati per la soluzione di problematiche di carattere ambientale e di gestione dei rifiuti anche in relazione al rilascio e alla revisione delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

Lamentano che con la delibera ed i decreti impugnati la Regione Veneto avrebbe disciplinato l'attività di miscelazione in deroga introducendo prescrizioni particolarmente gravose, non previste dalla legge o dalle BAT e non necessarie a garantire una gestione ambientalmente corretta dei rifiuti, prescrizioni che rischiano di compromettere la capacità operativa delle imprese.

Chiedono, pertanto, l'annullamento dei suddetti atti.

Nei giudizi si è costituita la Regione Veneto, chiedendo il rigetto degli avversi gravami.

La domanda di sospensione cautelare presentata in seno ai ricorsi è stata accolta.

All'udienza del 22.10.2020 le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno procedere alla riunione dei ricorsi sopra indicati, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 70 cod. proc. amm. Tra le cause sussiste, infatti, un'evidente connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.

2. Con il primo motivo dei ricorsi proposti dal Consorzio Ciger, da Execo s.r.l., da Marcon s.r.l. le ricorrenti lamentano la violazione della D.C.R. 30/2017,

l'incompetenza della Regione ad adottare gli Orientamenti tecnici di cui alla D.G.R impugnata, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

2.1 Il motivo non è fondato.

La tesi secondo cui la Regione, nel definire gli indirizzi tecnici in materia di miscelazione avrebbe invaso le competenze spettanti allo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lett. a) D.Lgs. 152/06 non può essere condivisa.

La suddetta disposizione afferma che appartiene alla competenza dello Stato “l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti”. Nella delibera in esame, tuttavia, non sono individuati criteri e modalità di adozione di norme tecniche, ma “indirizzi operativi e gestionali” delle attività di miscelazione, con lo scopo di orientare gli operatori, nonché gli organi competenti e le autorità delegate al rilascio delle autorizzazioni delle attività di trattamento dei rifiuti, rispettivamente al corretto svolgimento delle operazioni di miscelazione ed alla individuazione delle condizioni di autorizzabilità delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, D.Lgs. 152/06.

La delibera, pertanto, è riconducibile al potere di coordinamento amministrativo delle funzioni autorizzatorie spettanti alle Regioni in materia di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lett. e) e dell'articolo 187, comma 2, D.Lgs. 152/06.

Tale ultima disposizione, infatti, prevede che la miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi – in linea di principio vietata - possa essere autorizzata nell'ambito delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 2011 e sulla base dei criteri dettati dal medesimo comma, tra i quali è richiamata la conformità dell'operazione alle migliori tecniche disponibili, alle quali la Regione, nel provvedimento in esame

dichiara espressamente di ispirarsi (“2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn)”).

La delibera impugnata contiene prescrizioni di natura gestionale ed operativa destinate ad essere riprodotte e rimodulate nei singoli provvedimenti autorizzativi che, anche in assenza di un atto generale di indirizzo, ben potrebbero essere contenute nei singoli provvedimenti autorizzatori.

Conferma della riconducibilità alla suddetta funzione dell'atto di indirizzo impugnato si trae anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 12 aprile 2017 che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il comma 3-bis dell'art. 187, nella parte in cui esonerava dall'obbligo di dotarsi di specifica autorizzazione le imprese che intendessero svolgere attività di miscelazione non in deroga, ha espressamente ricondotto la funzione autorizzatoria delle attività di miscelazione dei rifiuti all'ambito delle competenze legislative e amministrative delle regioni, in virtù del suo collegamento alla materia tutela della salute (“Nel caso di specie la violazione dell'art. 23 della citata direttiva si traduce in una lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali. Il collegamento fra la disciplina ambientale, e in particolare quella dei rifiuti, e la tutela della salute è pacifico, risultando dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010, n. 249, n. 225 e n. 61 del 2009, n. 62 del 2008),

dalla direttiva 2008/98/CE (si vedano il preambolo e, in particolare, gli artt. 1, 12, 13 e 17) e dal codice dell'ambiente (si vedano, in particolare, gli artt. 177, 179, 182-bis, 191 e 208, comma 1). Tale collegamento è stato affermato anche con specifico riferimento alla miscelazione dei rifiuti, come risulta dal punto 43 del preambolo e dall'art. 18, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2008/98/CE, nonché dall'art. 187, comma 2, del codice dell'ambiente”).

Così argomentando, la Corte ha, altresì, affermato che la disposizione statale oggetto censurata era idonea a ledere le prerogative regionali nella materia de qua, poiché produceva l'effetto di rendere in parte inapplicabile un provvedimento analogo a quello oggetto del presente giudizio adottato dalla Regione Lombardia (Linee Guida in materia di operazioni di miscelazione, approvate con decreto della Giunta regionale 6 giugno 2012, n. 3596 e con il decreto del Dirigente della Struttura autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti 4 marzo 2014, n. 1795).

La disciplina recata dalla DGR 119/18, pertanto, deve ritenersi legittimamente adottata dalla Regione Veneto, essendo riconducibile al potere di coordinamento dell'esercizio dei poteri autorizzatori spettanti alla Regione (e, su delega, alle province) previsti dall'art. 196, comma 1, lett. e) (“autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi”), dall'articolo 187, comma 2 e dell'art. 208, comma 11, D.Lgs. 152/06.

Non appare sufficiente a contraddire le predette conclusioni, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2790/2017 che ha annullato le Linee Guida tecniche della Regione Lombardia per la progettazione e la gestione sostenibile delle discariche, non essendo la suddetta fattispecie assimilabile a quella in esame. La pronuncia, infatti, si fonda, da un lato, sull'assenza di un titolo competenziale della regione nella materia della progettazione delle discariche, dall'altro sulla sovrapposizione delle disposizioni regionali a quelle di fonte statale che già

disciplinavano la materia, fissando “livelli di tutela uniforme” non derogabili dalle Regioni.

Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle suddette condizioni, atteso che la competenza regionale è riconducibile, come si è detto, agli articoli 196, comma 1, lett. e) (“autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi”), 187, comma 2 e 208, comma 11, D.Lgs. 152/06 e che non risulta siano stati adottati dallo Stato specifiche disposizioni tecniche in materia.

La Corte costituzionale si è più volte pronunciata sui rapporti tra la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e le concorrenti competenze regionali in materie che pur restano coinvolte dalla gestione dei rifiuti, quali la salute e le condizioni di lavoro, affermando che: “la disciplina dei rifiuti si colloca, per giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 62 del 2008).

Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [...]», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005, altresì, sentenze n. 247 del 2006, n. 380 e n. 12 del 2007).”. Nei rapporti tra competenza statale in materia ambientale e competenza in materia di salute, quindi la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome

dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.

In assenza di norme tecniche statali, che individuino i livelli di tutela ambientale uniforme della materia della miscelazione, non possono, invece, ritenersi sussistenti vincoli derivanti dalla legislazione statale per l'esercizio delle funzioni regionali, salvo quelli desumibili dall'articolo 187, comma 2, D. Lgs. 152/06, che la Regione legittimamente ha il potere di declinare anche nell'esercizio dei poteri di coordinamento amministrativo dell'esercizio della funzione autorizzatoria che le è riconosciuta.

E', pertanto, in relazione ai suddetti limiti che dovrà essere valutata, nel merito, la legittimità dell'esercizio della suddetta funzione.

3. Passando alle censure che attengono alle singole prescrizioni, appare opportuna una premessa di carattere generale.

Il potere esercitato dall'amministrazione nella materia de qua rinviene il proprio fondamento normativo negli articoli 187 e 208 D.Lgs. 152/06 ed è, pertanto, ai criteri indicati in tali disposizioni che è necessario far riferimento per valutare la legittimità dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

L'articolo 187, D.lgs. 152/06, in linea di principio, vieta la miscelazione di rifiuti "aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi".

La miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata, in deroga, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, a condizione che:

"a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).”.

Nel definire le disposizioni tecniche in forza delle quali può essere autorizzata la miscelazione in deroga, pertanto, occorre che siano rispettati i suddetti criteri.

Si tratta, com'è evidente, di un'attività tecnico-discrezionale, connotata da ampi margini di discrezionalità, essendo le soluzioni potenzialmente rispondenti ai criteri sopra richiamati variamente declinabili.

Le scelte operate dall'amministrazione, pertanto, possono essere oggetto di scrutinio secondo i consolidati principi in materia di sindacato della discrezionalità tecnica, alla stregua dei quali le suddette scelte possono essere censurate solo per palese irragionevolezza ed illogicità manifesta, ovvero per errore o travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria.

Soccorrono, peraltro, quanto al giudizio di adeguatezza sotto il profilo tecnico e finalistico delle soluzioni scelte dall'Amministrazione, i criteri enunciati nel par. 2.1 delle “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment”, dedicato alla miscelazione (“blending and mixing”) richiamato nella DGR 119/18, alle quali, peraltro, per espresso richiamo normativo, le autorizzazioni alla miscelazione in deroga devono conformarsi.

A tal proposito, va sottolineato che dal documento, che definisce le finalità e le tecniche in base alle quali la miscelazione può essere consentita, possono trarsi i seguenti principi:

- La miscelazione costituisce una deroga al principio secondo cui i rifiuti non omogenei devono essere tenuti separati, poiché rende più complesse le operazioni di tracciamento e il corretto trattamento dei rifiuti (“Wastes, once produced, are in principle kept separate from other wastes. The reason for this is that the treatment of homogeneous streams is generally easier than that of composite streams”).

- La miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l'accettazione dei rifiuti. Il documento BREFWT 2018 afferma, infatti, i rifiuti possono essere miscelati, qualora tale operazione sia idonea a garantire una fornitura omogenea e stabile ("Under certain conditions, however, different waste streams can be processed just as well, or sometimes even better, if they are composite"... "Due to the heterogeneous nature of waste, blending and mixing are required in most waste treatment operations in order to guarantee a homogeneous and stable feedstock of the wastes that will be finally processed").
- Occorre, tuttavia, che tale operazione possa essere effettuata senza aumento dei rischi per la salute, che avvenga senza che ne resti pregiudicato il tracciamento dei rifiuti pericolosi, che non conduca a ad un trattamento della miscela deteriore rispetto a quello migliore disponibile per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela, o a operazioni ambientalmente non corrette ("The mixing of wastes does not lead to a lower level of waste processing than the best possible level of waste management or to the application of non-environmentally sound waste management").

Alla stregua dei suddetti principi, si procede ad esaminare le censure.

4. Con il motivo 2.1 del ricorso proposto dal Consorzio CIGER, il primo motivo del ricorso proposto da Ecologia Tredi s.r.l. ed il terzo motivo dei ricorsi proposti da Marcon s.r.l. e da Execo s.r.l. i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 177, 183 e 187 del D. Lgs. n. 152/2006, l'eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità, il difetto di motivazione dei paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 della DGRV n. 119 del 2018 e le prescrizioni di identico tenore contenute nei provvedimenti autorizzativi.

In particolare, essi ritengono viziato il punto 4.3.1 laddove afferma che *"la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche"*

chimico-fisiche dei rifiuti stessi” e laddove afferma che “la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione”.

Le critiche si indirizzano anche al paragrafo 4.1(2) della DGRV n. 119 del 2018 nella parte in cui afferma che *“i rifiuti da sottoporre a miscelazione devono essere compatibili tra loro e reciprocamente inerti al fine di evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi”.*

Ad avviso dei ricorrenti, i riferimenti al giudizio di compatibilità/incompatibilità tra rifiuti destinati alla miscelazione ed alla verifica che essi siano *“reciprocamente inerti?”* o *“non reattivi?”*, sarebbe in contrasto con la disciplina vigente, in quanto né l’articolo 177, né l’articolo 187 D.Lgs. 152/06 fanno riferimento a tali verifiche. Inoltre non avendo la Regione chiarito l’esatto significato di tali concetti ha dettato prescrizioni aventi natura indeterminata e, pertanto, viziate da carenza di motivazione. Inoltre, esse sarebbero in contraddizione con quanto prevede il paragrafo 3.7 della D.G.R. laddove afferma che con la miscelazione la natura e composizione dei rifiuti viene modificata. Infatti *“i rifiuti essendo costituiti solitamente da molte sostanze chimiche interagiscono tra loro con plurimi effetti, alcuni dei quali cercati, altri no”* e pertanto, non sarebbe ontologicamente possibile concepire una miscelazione tra rifiuti *“reciprocamente inerti”*.

Il motivo è infondato.

La difesa regionale ha chiarito che le disposizioni della DGR 119/2018 impugnate non intendono prescrivere che la miscelazione avvenga senza che si determinino modifiche nella composizione dei rifiuti miscelati, ma, che essa sia eseguita senza pericoli per la salute e per la sicurezza, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 187, comma 2, lettera a) D.Lgs. 152/06, che prevede che la miscelazione in deroga possa essere autorizzata purchè *“siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto”*. Infatti, l’articolo 177, comma 4,

prescrive che i rifiuti siano gestiti *“senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente”*.

Le modalità tecniche con le quali le operazioni di miscelazione devono essere eseguite affinché le suddette condizioni siano rispettate sono individuate, sulla base delle migliori tecniche disponibili, dai provvedimenti autorizzatori, i cui contenuti gli orientamenti tecnici contenuti nella D.G.R. impugnata, mirano ad uniformare. In proposito, le conclusioni sulle BAT, contenute nel Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (Bref WT 2018), con di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, (BAT 2, lettera f), prevedono espressamente che le operazioni di miscelazione siano effettuate in modo da *“assicurare la compatibilità tra rifiuti prima della miscelazione”* e che: *“La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.”*.

Non v'è, pertanto, né contrasto delle prescrizioni impugnate con gli articoli 177 e 187 D.Lgs. 152/06, né indeterminatezza nei concetti richiamati.

5. Con il motivo 2.2 del ricorso proposto da CIGER e il quarto motivo dei ricorsi proposti da EXECO, MARCON ed il secondo motivo proposto da Ecologia Tredi, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 177, 183 e 187 del D. Lgs. n. 152/2006, l'eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, il difetto di motivazione del paragrafo 4.3.3 della D.G.R. 119/2018 e delle corrispondenti prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi. La D.G.R. 119/2018 al paragrafo 4.3.3, riprodotta nei provvedimenti attuativi, prevede che *“la verifica sperimentale [...] deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata*

progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione ...”.

Le ricorrenti lamentano l'introduzione di oneri burocratici non previsti dalla legge ed irragionevoli.

La difesa regionale ha spiegato che gli obblighi di registrare la verifica sperimentale effettuata a scala di laboratorio e di collegare i dati della verifica ai rifiuti sottoposti a miscelazione in base alle registrazioni obbligatorie di carico/scarico rispondono all'esigenza di garantire una piena tracciabilità delle componenti della miscela e la riferibilità degli esiti delle verifiche di fattibilità alle partite di rifiuti coinvolti nella miscelazione. Affermano, inoltre, che la suddetta finalità è espressamente prevista dalla BAT 2 delle Conclusioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

La censura è infondata. Le ragioni poste a fondamento degli obblighi di registrazione oggetto di doglianza appaiono chiaramente dalla disposizione che, quindi, non contrasta con i parametri normativi di cui si invoca la violazione. Generica è, inoltre, la censura di difetto di proporzionalità o eccessiva onerosità, non essendo in alcun modo argomentata né dimostrata.

6. Con il motivo 2.3 del ricorso proposto da CIGER e il quinto motivo dei ricorsi proposti da EXECO e da MARCON ed il terzo motivo proposto da Ecologia Tredi le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 183 e 187 del D. Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, difetto di motivazione del paragrafo 4.3.4 della delibera n. 119/2018 e delle disposizioni dei provvedimenti autorizzativi che ne riproducono il contenuto. La prescrizione prevede che *“la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/06 e purché essa faciliti le operazioni*

di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario”.

Le ricorrenti lamentano l’ambiguità della formulazione del paragrafo con riferimento alle espressioni *“originariamente indirizzati al medesimo destino”, “facilitare le operazioni di gestione” e “livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario”.*

Affermano, inoltre, che, ove si intendesse imporre che la miscelazione debba avvenire solo tra rifiuti aventi fin dall’origine la medesima destinazione, la prescrizione si porrebbe in contrasto con l’art. 187, comma 2, del D. Lgs. n. 152/06 che non prevede tale limitazione.

Per le medesime ragioni sarebbe arbitrario imporre che la *“miscelazione”* debba essere finalizzata a facilitare *“le operazioni di gestione”* e a garantire *“il livello minimo di prestazione”*. Nessuno di questi vincoli è indicato dall’art. 187, comma 2, del D. Lgs. n. 152/06 e la D.G.R. n.119/18 non spiegherebbe quali sono le finalità di tutela ambientale cui deve tendere l’operazione.

Il motivo è infondato. Le prescrizioni di cui al paragrafo 4.3 della D.G.R. 119/2018 e dei provvedimenti modificativi delle AIA che li riproducono trovano fondamento nei principi generali della materia di trattamento dei rifiuti (articoli 187, 177, 179 D.Lgs. 152/06) ed in quelli delle attività di miscelazione così come enunciati nel par. 2.1.4. del Documento Bref WT 2018 laddove afferma che la miscelazione dei rifiuti non deve portare ad un livello di trattamento inferiore a quello migliore disponibile per i singoli rifiuti che la compongono, né ad una gestione dei rifiuti non ambientalmente corretta. “Ciò significa, ad esempio, che, se un’operazione di recupero è lo standard minimo di trattamento, non è ammessa la miscelazione di rifiuti con altri rifiuti per avviare la miscela ad una qualsiasi forma di smaltimento”.

Tali principi sono stati declinati nella D.G.R. 119/2018 al punto 5 del paragrafo 4.1 che prevede *“la miscelazione deve garantire la medesima efficacia del recupero o dello*

smaltimento successivi rispetto all'invio dei rifiuti separatamente”, nonché al punto 4 lettera b) “la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento cui il singolo rifiuto dovrebbe essere sottoposto né causare l'applicazione di operazioni ambientalmente non corrette”.

Le censure di ambiguità e di arbitrarietà delle prescrizioni non sono, pertanto, fondate.

7. Con il motivo 2.4 del ricorso proposto da CIGER e il sesto motivo dei ricorsi proposti da EXECO e da MARCON ed il quarto ed il quinto motivo proposto da Ecologia Tredi le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 183 e 187 del D. Lgs. n. 152/2006; Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Difetto di motivazione del paragrafo 4.3.6 della delibera n. 119/2018 e delle disposizioni dei provvedimenti autorizzativi che ne riproducono il contenuto.

La prescrizione prevede che *“non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute dai rifiuti in ingresso”.*

Affermano i ricorrenti che la diluizione dei contaminanti da cui dipende l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo costituisce un effetto inevitabile della miscelazione, esplicitamente ammesso dall'articolo 187 D.Lgs. 152/06. Il corretto trattamento della miscela è comunque garantito dall'obbligo, previsto nelle autorizzazioni ambientali attualmente detenute dai ricorrenti, di specificare le HP possedute dai rifiuti in ingresso che compongono la miscela.

La Regione difende la disposizione affermando che essa sia strumentale a garantire una corretta caratterizzazione del rifiuto, che si fonda – ove non vi siano altre metodologie affidabili – sulle prove.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La prescrizione, nell'imporre in ogni caso il mantenimento nella miscela, in forma analitica, di tutte le HP possedute dai rifiuti che l'hanno originata, non è imposta dall'art. 184, comma 5-ter, D.Lgs. 152/06, né dalla disciplina tecnica relativa alle modalità di caratterizzazione dei rifiuti richiamata dalla Regione ("Comunicazione della Commissione europea relativa agli 'Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti' (2018/C 124/01)"). L'art. 184, comma 5-ter, infatti, nel disciplinare la classificazione dei rifiuti (ovvero la qualificazione degli stessi, "secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi", cfr. comma 1) prevede che "La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.". La norma non tratta della composizione chimica dei rifiuti, ma della loro classificazione, ai fini dell'individuazione del corretto regime giuridico da applicare. E', in tale contesto che afferma che la diluizione non è uno strumento idoneo a modificare il regime giuridico del rifiuto pericoloso.

Similmente il paragrafo 2.1.4 del documento BREFWT 2018 sul trattamento dei rifiuti, afferma che la miscelazione non è una tecnica preordinata a facilitare l'accettabilità del rifiuto, attraverso la diluizione, ma a migliorare sul piano tecnico il successivo trattamento "this issue should not be confused with dilution, i.e. blending and mixing are processes carried out because it is a technical requirement from the WT facility to guarantee a homogeneous and stable feedstock and not techniques to facilitate acceptance of waste"). Inoltre afferma che la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento del rifiuto, né condurre ad un trattamento non ambientalmente corretto ("The mixing of wastes does not lead to a lower level of waste processing than the best possible level of waste management or to the application of non-environmentally sound

waste management.”) e che deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (“In the case of mixing, the traceability of hazardous wastes is guaranteed”).

Le previsioni riportate, in sostanza, non dettano prescrizioni sulla composizione della miscela, ma sul trattamento del rifiuto, che deve essere conforme alla sua composizione effettiva, evitando che attraverso la diluizione, un rifiuto pericoloso sia trattato come rifiuto non pericoloso.

Tale risultato è senza dubbio perseguibile anche attraverso il sistema elaborato dalla regione negli orientamenti tecnici e trasfuso nei provvedimenti modificativi delle AIA, posto che l’evidenza analitica delle caratteristiche di pericolo dichiarate esclude che possano esservi dubbi sulla qualificabilità del rifiuto come pericoloso e sulle caratteristiche di pericolo possedute.

Ciò che le ricorrenti contestano è che tale sistema sia anche proporzionato, atteso che – esse affermano – con il sistema attualmente vigente della c.d. sommatoria amministrativa (consistente nell’indicare tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela, indipendentemente dalla concentrazione delle stesse al suo interno) l’impianto ricevente è messo a conoscenza di tutte le caratteristiche di pericolo che la miscela possiede ed è, pertanto, in condizione di valutare se il rifiuto sia o meno processabile nell’impianto.

Tale assunto, tuttavia, non ha trovato conferma nella sua attuazione pratica. La regione ha documentato, attraverso l’esposizione di un caso concreto ed il richiamo alla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che la classificazione solo “amministrativa” delle miscele non sempre è in grado di garantire l’avvio della miscela ad un trattamento ambientalmente corretto.

Essa, determinando un possibile iato tra composizione analitica della miscela e HP attribuite può incidere negativamente sulla tracciabilità delle caratteristiche di

pericolo della miscela e, conseguentemente, sulla scelta del corretto trattamento del rifiuto.

Ciò può avvenire, ad esempio, quando il produttore del rifiuto originario non abbia provveduto ad una corretta classificazione dei rifiuti destinati a comporre la miscela, omettendo di indicare una delle caratteristiche di pericolo possedute. In tal caso, la successiva miscelazione del rifiuto con altri, diluendo la concentrazione della sostanza da cui deriva la caratteristica di pericolo, farebbe venir meno ogni traccia della HP del rifiuto, senza che la sostanza sia stata effettivamente eliminata, con il conseguente rischio che la miscela sia sottoposta ad un trattamento scorretto.

Può, inoltre, darsi il caso in cui l'impianto ricevente, constatando la difformità tra le HP attribuite in via "amministrativa" e le concentrazioni sottosoglia delle sostanze presenti nella miscela, sia indotto a trattarla alla stregua di un rifiuto non pericoloso o privo di una determinata caratteristica di pericolo.

Tale sistema, pertanto, rischia di compromettere i principi che presiedono all'attività di miscelazione che, come si è detto, deve mirare ad agevolare e migliorare il successivo trattamento del rifiuto, senza ridurre il livello di tutela ambientale e lo standard di trattamento.

Tuttavia, occorre chiedersi se il sistema che la regione ha elaborato risponda anche ad un principio di proporzionalità

Il c.d. test di proporzionalità impone di verificare che la misura adottata sia necessaria ed idonea al perseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti e che, tra le opzioni alternative eventualmente esistenti, tutte parimenti idonee a perseguirli, sia scelta quella meno gravosa per il destinatario.

La prescrizione impugnata, come si è detto, ha l'obiettivo di garantire una corretta caratterizzazione del rifiuto al fine di evitare trattamenti successivi della miscela ambientalmente non corretti. Più precisamente, ciò che si intende evitare è che rifiuti pericolosi, attraverso la diluizione dei contaminanti, siano trattati

come rifiuti non pericolosi, con il connesso pericolo di contaminazione delle matrici ambientali, per la sicurezza dei successivi processi produttivi ai quali le miscele siano eventualmente destinati e, in definitiva, per la salute delle persone.

Vanno, però, tenute in considerazione anche le finalità operative connesse all'attività di miscelazione, che le BAT in materia e la stessa delibera impugnata individuano nell'approvvigionamento dell'impianto di destinazione di una fornitura costante ed omogenea di rifiuto, volta a soddisfare le necessità tecniche delle operazioni di recupero o di smaltimento che in esso si svolgono.

Ed, infatti, la delibera prevede che “i criteri di miscelazione, le modalità di caratterizzazione dei rifiuti componenti la miscela e delle miscele stesse devono essere valutati, sulla base del destino finale (incenerimento, discarica, pretrattamento preliminare alla discarica, recupero, ecc.), considerando le pertinenti normative di settore e/o i criteri di ammissibilità per gli specifici impianti di destino finale”.

Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, la miscelazione in deroga può essere autorizzata ove si provi che essa è funzionale ad un migliore successivo trattamento. Ciò avviene mediante la valutazione delle caratteristiche degli impianti di destinazione, come dimostra il paragrafo 4.2 della delibera, nella parte in cui prevede che, in sede istruttoria, siano valutati i criteri di miscelazione, la tipologia dell'impianto di destino e lo specifico trattamento cui s'intende sottoporre la miscela.

La stessa delibera stabilisce, inoltre, che la diluizione intrinseca nella miscelazione – pur non potendo determinare un trattamento del rifiuto pericoloso come non pericoloso - può essere un trattamento utile a migliorare il trattamento successivo (cfr. punto 4.1, punto 4 b. “è ammessa la miscelazione che consente, attraverso la diluizione, di ricondurre i contaminanti che saranno oggetto di trattamento presso il successivo impianto alle concentrazioni idonee ai processi in esso previsti”).

In tali ipotesi, ove l'abbattimento della concentrazione di contaminanti mediante diluizione sia utile al successivo trattamento e sia ragionevolmente garantita l'ammissibilità della miscela allo specifico destino, sarebbe privo di senso logico, ed anzi contraddittorio, imporre il mantenimento della concentrazione dei contaminanti oltre le soglie che determinano la caratteristica di pericolo del rifiuto. E', parimenti, illogico imporre di evitare la diluizione sottosoglia nei casi in cui il trattamento successivo dia certezze in ordine all'assenza di rischio di trattamento non ambientalmente corretto della miscela stessa.

Pertanto, la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l'ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell'ambito degli impianti di destino.

8. Con il motivo 2.5 del ricorso proposto da CIGER e il settimo motivo dei ricorsi proposti da EXECO e da MARCON ed il sesto motivo proposto da Ecologia Tredi le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 177, 183 e 187 del D. Lgs. n. 152/2006; Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Difetto di motivazione del paragrafo 4.3.7 della delibera n. 119/2018 e delle disposizioni dei provvedimenti autorizzativi che ne riproducono il contenuto.

La prescrizione impugnata prevede che *“non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti”*.

Affermano le ricorrenti che una possibile interpretazione potrebbe essere quella secondo la quale il gestore dell'impianto che opera la miscelazione dovrebbe verificare non soltanto che l'impianto di destinazione del rifiuto operi il trattamento, ma anche controllare i risultati analitici del trattamento.

La censura non coglie il senso della prescrizione, che, come ha chiarito la difesa regionale, non è quello di imporre al produttore della miscela di verificare il grado di efficienza dell'impianto di destinazione, ma di vietare la diluizione dei contaminanti che non possono essere trattati nel successivo impianto, così da sottrarli al trattamento di trasformazione o rimozione cui sono destinati. L'intento della prescrizione, afferma la difesa regionale, si correla alla necessità che la miscelazione – com'è affermato al par. 2.1.4. del BrefWT 2018 – sia effettuata consapevolmente per preparare i rifiuti ad un miglior trattamento nell'impianto di destino, in correlazione alla tecnologia disponibile nell'impianto di destinazione, controllabile in sede di accordi commerciali e che non si risolva, invece, in una tecnica per facilitare l'accettazione di un certo rifiuto.

Sotto tale profilo, la prescrizione appare coerente con i principi espressi in materia al par. 2.1.4. del BrefWT 2018, ove si afferma che la miscelazione non deve portare ad un livello inferiore di trattamento dei rifiuti rispetto al miglior livello possibile di gestione dei rifiuti o all'applicazione di una gestione dei rifiuti corretta sotto il profilo ambientale. La Regione ha chiaramente spiegato – e l'affermazione è rimasta priva di replica – che “Per garantire il rispetto di tale principio è necessario che l'impianto successivo cui è inviata la miscela sia in grado di trattare gli inquinanti presenti nei singoli rifiuti che compongono la miscela, altrimenti si verificherebbe un accumulo di tali inquinanti in ambiente (o nei cicli produttivi nel caso i rifiuti siano oggetto di recupero con cessazione di qualifica di rifiuto). La diluizione che avviene in sede di miscelazione, infatti, riduce le concentrazioni, ma ovviamente non il flusso di massa complessivo, in quanto l'inquinante è semplicemente diluito in una massa più grande”. E'

richiesto, quindi, che l'impresa che effettua la miscelazione abbia già chiaro l'impianto cui la miscela è destinata ed effettui le operazioni di miscelazione in modo tale da non diluire i contaminanti che non sono ammessi presso quello stabilimento.

9. Con il motivo 2.6 del ricorso proposto da CIGER e l'ottavo motivo dei ricorsi proposti da EXECO e da MARCON ed il settimo motivo proposto da Ecologia Tredi le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 177, 183 e 187 del D. Lgs. n. 152/2006; Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Difetto di motivazione del paragrafo 4.3.7 della delibera n. 119/2018 e delle disposizioni dei provvedimenti autorizzativi che ne riproducono il contenuto.

La prescrizione impugnata prevede che *“dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto”; “la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi”* nonché *“il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti”*.

Affermano i ricorrenti che la Regione ha individuato una nozione di *“lotto”* non prevista da nessuna norma né nazionale, né comunitaria e che è stato impropriamente richiamato il concetto di *“lotto”* previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente (D.M. n. 5205 del 15.07.2005), che, tuttavia, riguarda le materie prime secondarie in edilizia e nella costruzione di strade.

La D.G.R. 119/2018 è censurata anche nella parte in cui definisce la dimensione massima del lotto. Si afferma che il dato quantitativo non è indicato, né motivato in alcun modo e che la nozione di *“lotto”* adottata risulta sganciata da qualsivoglia esigenza di tutela ambientale e in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità degli obblighi di caratterizzazione e verifica analitica di ogni singolo lotto. La società lamenta, inoltre, che la gestione attraverso i lotti e la

predeterminazione delle dimensioni costituirebbe un fattore di rallentamento ed eccessivo irrigidimento dell'attività.

Il motivo non è fondato.

La disposizione non appare manifestamente irragionevole o illogica e sproporzionata.

La delibera, infatti, spiega che tale obbligo discende dalla circostanza che *“le miscele non sono rifiuti regolarmente generati (non essendo l'attività di miscelazione un ciclo produttivo costante)”*. La caratterizzazione del singolo lotto e l'analisi chimica è, quindi, di regola prescritta – come chiarisce la Regione nelle sue difese - per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto quando non ne siano note le specifiche caratteristiche (provenienza, inquinanti, caratteristiche di pericolo) come può avvenire ove esso provenga da processi produttivi non omogenei o costanti. In tali ipotesi, infatti, le singole partite di miscela che fuoriescono dall'impianto potrebbero avere composizioni fortemente eterogenee, che non consentirebbero di individuare in modo attendibile le caratteristiche dei rifiuti che le compongono e il corretto destino.

Si tratta, quindi, di un obbligo strumentale al rispetto dell'obbligo di corretta caratterizzazione del rifiuto e di individuazione del corretto successivo trattamento che incombe sul produttore e che costituisce il presupposto necessario per individuare il regime giuridico di riferimento e la corretta destinazione del rifiuto.

Quanto rappresentato dalla difesa regionale trova conferma nella definizione di lotto di rifiuti contenuta nella delibera impugnata, quale *“insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. [...] In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 10802, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto”*.

A fronte delle spiegazioni fornite dalla Regione, i ricorrenti nulla osservano, se non ribadire la posizione secondo cui sarebbe sufficiente a garantire la corretta gestione delle miscele la c.d. sommatoria amministrativa.

Tale affermazione, tuttavia, non appare idonea ad evidenziare profili di manifesta illogicità o irragionevolezza della prescrizione, atteso che nulla viene detto per contestare la necessità di garantire un'attendibile determinazione delle caratteristiche dei rifiuti miscelati – tenuto conto anche delle interrelazioni che tra essi vengono a determinarsi per effetto della commistione - rispetto al successivo destino.

Peraltro il dimensionamento del lotto nelle singole autorizzazioni è rimesso alla determinazione dell'impresa nel PMC, sì che la dimensione dei lotti possa essere definita in armonia con le esigenze operative delle imprese, il che consente di escludere una palese irragionevolezza della previsione.

Né un vincolo inderogabile può trarsi dai criteri di dimensionamento individuati al paragrafo 3.4 della delibera n. 119/2018, ai quali - come peraltro espressamente ammesso dalla difesa regionale - deve riconoscersi carattere solo orientativo.

Conseguentemente sono da respingere le censure articolate dai ricorrenti avverso la prescrizione contenuta del paragrafo 3.4 della delibera n. 119/2018 nella parte in cui stabilisce che “in generale il lotto non deve superare i 3.000 mc. Per le miscele, tuttavia, il lotto di norma non deve superare i 1.000 mc”

10. Con il motivo n. 3 (3.1) del ricorso proposto da CIGER i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 183 e dell'allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006; la violazione dell'articolo 28 L.R. 3/2000 e del D.M. 120 del 3 giugno 2014 - Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Difetto di motivazione del paragrafo 3.2 della delibera n. 119/2018. La disposizione definisce l'omologa come *“il processo che consente la corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo a uno specifico trattamento. L'omologa deve*

consentire di individuare le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del rifiuto, anche con riferimento al profilo degli inquinanti, le eventuali caratteristiche di pericolosità, la eventuale tendenza alla cessione di contaminanti per lisciviazione o al loro rilascio come emissione in una qualunque fase del loro recupero o smaltimento, con la finalità di garantire l'idoneità e l'efficacia delle lavorazioni cui il rifiuto sarà sottoposto".

I ricorrenti si dolgono dell'estensione di tale concetto anche alla individuazione delle caratteristiche relative all' *"eventuale tendenza alla cessione di contaminanti per lisciviazione o al loro rilascio come emissione in una qualunque fase del loro recupero o smaltimento"*. Un tale obbligo - che le ricorrenti riferiscono all'omologa dei rifiuti in ingresso negli impianti di miscelazione - non sarebbe previsto da alcuna disposizione normativa, né tecnica e non determinerebbe alcun vantaggio ambientale atteso che il rifiuto sarà comunque sottoposto a verifica anche in termini di rilascio di contaminanti prima dell'uscita dall'impianto.

9.1 La censura non è fondata nei termini che seguono. Il paragrafo oggetto di censura (3.2) detta la definizione di "omologa". Si tratta di una definizione avente carattere generale e non riferita specificatamente alla miscelazione, pertanto, i suoi contenuti sono da adeguare alle specificità del trattamento cui è destinato il rifiuto in ingresso. La previsione, infatti, afferma: *"Fermo restando quanto previsto dal D.M. 27.09.2010 per i rifiuti conferiti direttamente in discarica, l'omologa è il processo che consente la corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo a uno specifico trattamento."* Nelle proprie difese, la Regione chiarisce che la verifica della tendenza del rifiuto alla cessione di contaminanti in sede di omologa si riferisce, in particolare, alle operazioni di recupero, laddove è necessario verificare che il rifiuto recuperato non rilasci contaminanti nelle matrici ambientali.

9.2 E', altresì, censurata (motivo 3.2 ricorso proposto da CIGER) la previsione di cui al paragrafo 3.2c, nella parte in cui dispone che *"per i rifiuti conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva"*

ben definita e conosciuta, l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Al conferimento diretto da produttore iniziale può essere ricondotto il conferimento di rifiuti da impianti di stoccaggio (R13-D15, art. 183, c.1 lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale. In tutti gli altri casi l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione che viene conferito, (anche con più viaggi), salvo comprovate e documentate eccezioni, su motivata istanza e a seguito di parere degli Enti di Controllo.”. Si afferma che tale prescrizione renderebbe economicamente insostenibile per le imprese che effettuano l'attività di miscelazione di rifiuti provenienti da piccoli produttori, imponendo l'omologa anche per conferimenti di minima entità.

9.3 Anche tale censura è da rigettare alla luce di quanto si è detto circa la strumentalità degli obblighi di caratterizzazione rispetto ad una corretta gestione del rifiuto qualora esso generi da un processo non definito e non si sia in possesso di adeguate informazioni sulla composizione esatta dei rifiuti miscelati. L'omologa è, infatti, il processo eseguito dall'impianto ricevente volto alla *“corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo ad uno specifico trattamento”.*

È, pertanto, logico e coerente con le finalità di un controllo di tal fatta, che la frequenza dell'omologa sia correlata a mutamenti significativi del processo produttivo del rifiuto che l'impianto di trattamento riceve.

La delibera è chiara nell'individuare le ragioni di tale previsione (*“la frequenza dell'omologa dipende essenzialmente dalla costanza del ciclo produttivo che origina il rifiuto e pertanto corrisponde almeno alla medesima frequenza prevista per la caratterizzazione del produttore”*) e contiene una clausola di flessibilità che consente di derogare alla regola generale - procedendo, quindi, all'omologa ogni dodici mesi - nel caso di conferimenti di rifiuti provenienti *“da impianti di stoccaggio (R13 – D-15, art. 183, comma 1, lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da*

singoli produttori a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale”, nonché in ogni altro caso in cui risultino “comprovate e documentate eccezioni”. La previsione non è efficacemente contrastata dalle argomentazioni spese dai ricorrenti che si limitano ad affermare la non sostenibilità economica dell’obbligo di eseguire l’omologa almeno ogni dodici mesi. Tuttavia, la Regione ha dimostrato che tale frequenza minima è già prevista nelle AIA rilasciate precedentemente alle imprese ricorrenti e, pertanto, non ne appare dimostrato il difetto di proporzionalità.

9.4 E’ censurata con il motivo 3.3. del ricorso proposto da CIGER e con il motivo n. 2 dei ricorsi proposti da EXECO e MARCON, anche la previsione di cui al paragrafo 3.2a e 3.2d laddove si prevede che *“la responsabilità dell’omologa è in capo al Tecnico responsabile (art. 28 della L.R.V. 3/2000), individuato dal legale rappresentante pro tempore della ditta autorizzata in possesso di delega di funzione, dell’impianto/installazione che intende ritirare il rifiuto; prima dell’inizio dei conferimenti, una volta raccolte tutte le informazioni, il Tecnico responsabile decide se il rifiuto sarà trattabile nell’impianto e con quali modalità tecniche e gestionali”* (paragrafo 3.2a) e che *“la documentazione [di omologa – n.d.r.] è predisposta dal Tecnico responsabile dell’impianto e contiene le informazioni elencate al punto b)”* (paragrafo 3.2d).

La previsione sarebbe in contrasto con la normativa nazionale, quella europea, con l’art. 28 della L.R.V. n. 3/2000 e con il D.M. n. 120 del 3 giugno 2014 (che disciplina la figura del tecnico responsabile ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali). Viceversa, il punto 1 dell’Allegato D, Parte IV del D. Lgs. n. 152/06) stabilisce che la classificazione dei rifiuti spetta al produttore. Con le prescrizioni indicate, la Regione introdurrebbe con regolamento, compiti e responsabilità del Responsabile tecnico non previste da nessuna fonte primaria, attribuendogli altresì la responsabilità di classificare i rifiuti spettante al produttore.

9.5 La censura è infondata. Viene espressamente riconosciuto dalla Regione che la previsione non intende derogare alla disciplina di rango primario che attribuisce la responsabilità della caratterizzazione al produttore ed, infatti, la previsione, nell'individuare il Responsabile Tecnico dell'impianto quale soggetto responsabile dell'omologa, specifica che debba trattarsi del responsabile tecnico *"in possesso di delega di funzioni"*.

10. Con il motivo n. 4 del ricorso proposto dal Consorzio CIGER, n. 7 del ricorso proposto da Ecologia Tredi e n. 8 dei ricorsi proposti da EXECO e MARCON si lamenta la violazione del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Difetto di motivazione del paragrafo 3.4 D.G.R. n. 119/18, laddove, nel dettare la definizione di *"lotto di rifiuti"*, si identificherebbe il concetto di *"lotto"* su base quantitativa, escludendo la nozione temporale. Inoltre sarebbe arbitrariamente fissata una misura massima dei lotti di rifiuti e di miscele, desunta dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente (D.M. n. 5205 del 15.07.2005), che però non riguarda specificatamente i rifiuti, ma detta le specifiche per l'utilizzo di materie prime secondarie in edilizia e nella costruzione di strade.

10.1 Anche questo motivo non è fondato, in quanto, anzitutto la definizione si apre proprio con l'affermazione secondo cui *"i criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi"*, non disconoscendo, pertanto, il criterio temporale. In secondo luogo, i limiti dimensionali indicati hanno carattere orientativo, mentre la loro concreta determinazione - in relazione alle varie possibili tipologie di trattamento successivo e di rifiuti miscelati - è rimessa in concreto al PMC. La censura è quindi generica e non fondata.

11. Con i motivi n. 5 e 6, il Consorzio CIGER e gli altri ricorrenti indicati lamentano la violazione dell'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; Violazione degli art. 195 e 196 del D. Lgs. n. 152/06 in relazione alla definizione di

stoccaggio e accorpamento di rifiuti, contenuta nei paragrafi 3.5 e 3.6 della D.G.R. n. 119/18.

Affermano i ricorrenti che con le definizioni di stoccaggio e ricondizionamento quali operazioni nelle quale non vengono modificate natura e composizione dei rifiuti, le HP restano le medesime, così come la qualifica di rifiuto urbano/speciale rispetto a quelle dei rifiuti miscelati, la Regione avrebbe modificato le definizioni contenute nell'articolo 183 del D.Lgs. 152/06, imponendo limitazioni non previste dalla legge in violazione della riserva di competenza statale in materia ambientale.

La censura è generica e non è ammissibile. La Regione nella delibera ha precisato le definizioni previste dalla normativa primaria. Non sono evidenziate in modo sufficientemente specifico le ragioni per le quali la definizione dettata dagli Orientamenti tecnici siano da ritenersi non corrette o incompatibili con la disciplina di rango primario, atteso che le operazioni che determinano una modifica della natura o della composizione del rifiuto sono sussumibili in specifiche tipologie di trattamento quali il pretrattamento o la miscelazione e non sono riconducibili al deposito.

12. Con il motivo n. 7 del ricorso proposto dal Consorzio CIGER e altri è dedotta la violazione degli artt. 183 e 187 e Allegati B e D alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; Violazione dell'art. 39 L.R.V. n. 3/2000 della prescrizione di cui al paragrafo 3.7 D.G.R. n. 119/18. La suddetta prescrizione è censurata nella parte in cui, nel definire le operazioni di “*miscelazione*”, prevede che “*il codice CER di norma deve essere modificato, salvo espresse e motivate deroghe [...] il produttore dei rifiuti è il gestore dell'impianto/installazione che genera il rifiuto miscelato;*”.

I ricorrenti contestano che, a seguito della miscelazione, il codice C.E.R. dovrebbe essere di regola modificato, visto che i rifiuti miscelati ben potrebbero essere caratterizzati *ab origine* con il medesimo codice C.E.R. Inoltre si dolgono che non sarebbero chiariti i criteri di “*riattribuzione*” della codifica e le deroghe

ammissibili e che, attraverso tale previsione, sarebbe la Regione ad arrogarsi il compito di stabilire se cambiare il codice C.E.R., mentre tale responsabilità spetta al produttore.

Il motivo è perplesso e, pertanto, inammissibile. I ricorrenti, laddove, in tono critico affermano che vi sono casi in cui non vi sarebbe la necessità di modificare il codice C.E.R. della miscela rispetto ai rifiuti che la compongono (qualora i rifiuti miscelati siano classificati fin dall'origine con il medesimo codice C.E.R.) si pongono in linea con quanto prevede la disposizione che prescrive “di regola” la modifica del codice C.E.R., ammettendo, quindi, l'eccezione alla quale i ricorrenti fanno riferimento. La previsione, inoltre, non può essere interpretata – come conferma anche la difesa regionale – nel senso di attribuire alla Regione il compito di autorizzare la codifica del rifiuto. Non depone in tal senso il tenore letterale della disposizione e non può una disposizione di rango secondario modificare le norme di rango legislativo che definiscono la responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività di gestione dei rifiuti, tra i quali il produttore, che è tenuto alla corretta classificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti ai sensi dell'articolo 184, comma 5, D.Lgs. 152/06.

12.1 Con il motivo n. 7.2 i ricorrenti censurano anche la previsione di cui al paragrafo 3.7 della D.G.R. n. 119/18 nella parte in cui prevede che *“la miscelazione [...] non può essere considerata un trattamento chimico-fisico, come ad esempio l'immobilizzazione di composti pericolosi o la loro trasformazione in composti non pericolosi?”* (paragrafo 4.1) e che per la miscelazione *“le operazioni di riferimento sono R12 e D13”*.

12.2 La censura non è fondata alla luce delle spiegazioni fornite dalla difesa regionale che trovano conferma nel documento BREF e nel regolamento europeo 1021/2019. La D.G.R. definisce la “miscelazione” come il “trattamento di gestione dei rifiuti che consiste nella commistione di rifiuti aventi codici CER

diversi oppure diverse caratteristiche di pericolosità, finalizzata all'ottimizzazione del trasporto presso altri impianti/installazioni”.

Così intesa la miscelazione non è assimilabile ad un trattamento fisico-chimico.

Tale può definirsi il trattamento che è in grado di modificare in modo consapevole e governato le caratteristiche del rifiuto per finalità di successivo trattamento.

Tanto emerge dalle stesse BAT citate dalle parti ricorrenti, che al paragrafo 5.3.2.2, menzionano la miscelazione tra i trattamenti fisici finalisticamente orientati alla creazione di determinati outputs.

Mentre, alla stregua dei principi generali in materia di miscelazione, dettati dal par. 2.1.4 del medesimo documento, emerge che la diluizione non è, di per sé sola, un trattamento idoneo a modificare le caratteristiche del rifiuto in modo da renderlo idoneo al successivo trattamento. Infatti, al par. 2.1.4., il documento BREF distingue la miscelazione – autorizzabile ove sia volta a rendere i rifiuti, più omogenei o stabili, al fine di un più efficace successivo trattamento (“blending and mixing are processes carried out because it is a technical requirement from the WT facility to guarantee a homogeneous and stable feedstock and not techniques to facilitate acceptance of waste”) – dalla diluizione della miscela, che è vietata laddove sia effettuata con l'unico obiettivo di facilitare l'accettazione del rifiuto al successivo trattamento.

D'altro canto, che l'operazione D9 sottenda un trattamento chimico-fisico idoneo a modificare le caratteristiche del rifiuto emerge anche dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'allegato V, parte 1, del Reg. 1021/2019 (“relativo agli inquinanti organici persistenti”), che ammette il trattamento fisico-chimico (operazione D9) per i rifiuti contaminati da inquinanti organici persistenti, proprio in quanto idoneo a determinare la eliminazione dei contaminanti stessi.

Pertanto la circostanza che l'operazione D9 faccia riferimento a “composti o miscugli” non implica necessariamente che ogni tipo di miscelazione possa

essere considerata trattamento fisico-chimico, qualora essa non comporti una consapevole e governata trasformazione delle caratteristiche del rifiuto in modo da renderlo adatto al successivo trattamento.

Appare, pertanto, coerente con la definizione di miscelazione assunta dalla delibera la qualificazione della miscelazione come operazione “D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12”, o “R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”.

12.3 Sono, inoltre, censurate dal Consorzio CIGER con il motivo 7.3 e da Ecologica Tredi s.r.l. con l’ottavo motivo del suo ricorso le prescrizioni di cui ai paragrafi 4.3.12 e 4.1 nelle parti in cui rispettivamente prevedono che *“le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati”* (paragrafo 4.3.12) e *“la miscelazione è un’attività finalizzata all’ottimizzazione dei trasporti presso i successivi impianti, nei quali sono svolte le operazioni “definitive” (ossia diverse da pre-trattamenti come R12, D13, D14 o stoccaggi non funzionali)”* (paragrafo 4.1).

Affermano che tale limitazione sarebbe priva di giustificazione tecnica, normativa ed ambientale ed irragionevole sotto il profilo dell’efficienza gestionale, atteso che vi sono ipotesi in cui la stessa miscelazione avviene in diverse fasi.

La censura non è fondata. La Regione nelle proprie difese precisa che il divieto non è assoluto, essendo prevista la possibilità di concedere deroghe ove sia data contezza delle ragioni tecniche o gestionali di tale scelta e che, comunque, tale previsione è dovuta alla necessità di contenere i rischi per la tracciabilità dei

rifiuti, per il corretto trattamento dei rifiuti pericolosi e la corretta esecuzione delle operazioni di trattamento.

Con la suddetta precisazione, ovvero che le deroghe possano essere concesse sulla base di spiegazioni di natura tecnica o gestionale, o che evidenzino la natura non fraudolenta dei vari passaggi delle miscele, la previsione non si palesa manifestamente irragionevole, atteso che, da un lato, la miscelazione in deroga è, nella considerazione del legislatore, un'attività rischiosa sotto il profilo del corretto trattamento dei rifiuti, in linea generale vietata e ammessa sulla base di specifica autorizzazione, sottoposta a precise prescrizioni, e, dall'altro, appare evidente che i suddetti rischi sono suscettibili di aggravamento nel caso di ripetute operazioni di miscelazione, come emerge anche dal documento della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

12.3 Il Consorzio CIGER, con il motivo 7.4 censura, inoltre, i paragrafi 3.7 e 4.1.8 della D.G.R. n. 119/2018 nella parte in cui al paragrafo 3.7 afferma che *“la miscelazione con materie prime, anche nel caso di miscelazione non in deroga, deve essere di volta in volta valutata in ragione della finalità specifica”* e, al paragrafo 4.1.8, afferma che *“la miscelazione tra rifiuti e sostanze/materiali deve essere specificatamente autorizzata, tenuto conto delle valutazioni circa la finalità e le implicazioni sul successivo trattamento/destino (in particolare per quanto concerne il recupero di materia)”*.

La censura è infondata. La prescrizione rispecchia i criteri ai quali deve essere ispirata l'attività di miscelazione in deroga indicati dall'articolo 187 D.Lgs. 152/06 e dalle BAT. Queste ultime, in particolare, affermano che la miscelazione è un *“requisito tecnico per i trattamenti di rifiuti, al fine di garantire una materia omogenea e stabile e non è una tecnica per facilitare l'accettazione dei rifiuti”* e, prevede, infatti, che essa possa essere autorizzata laddove consenta un migliore successivo trattamento del rifiuto. Rientrano, pertanto, nelle verifiche che l'autorità è tenuta a compiere in sede di esercizio della funzione autorizzativa, sia le finalità della

miscelezione rispetto al trattamento negli impianti di destinazione, che le modalità con cui la miscelezione è effettuata, al fine di valutare i vantaggi e l'assenza di controindicazioni avuto riguardo ai principi in materia di trattamento dei rifiuti. La miscelezione di rifiuti con materie prime, piuttosto che con altri rifiuti, è anch'essa sottoposta ad autorizzazione e quindi a valutazione, quanto alle sue finalità atteso che, attraverso tale operazione, vi è il rischio che aumenti la quantità di rifiuti complessivamente prodotti, con effetti negativi sul rispetto dei principi in materia di gestione dei rifiuti (ed in particolare la priorità circa la prevenzione nella loro produzione) e le finalità sottese alla disciplina vigente in materia.

12.4 Con il motivo 7.5 il Consorzio CIGER e gli altri gestori ricorrenti, nonché la società Execo s.r.l. con il nono motivo del suo ricorso contestano altresì l'affermazione, contenuta al punto 3.7 della delibera n. 119/2018 secondo cui *“il produttore dei rifiuti è il gestore dell'impianto/installazione che genera il rifiuto miscelato”*. Il profilo in contestazione atterrebbe anche alle implicazioni che tale qualificazione avrebbe sul trattamento fiscale delle operazioni di conferimento in discarica ai sensi dell'articolo 39 L.R. 3/2000.

Il motivo non ha pregio. La qualifica di produttore di rifiuto al soggetto che effettua le operazioni di miscelezione discende dall'articolo 183, comma 1, lett. f) D.Lgs. 152/06 che definisce produttore di rifiuti: *“il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelezione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”*.

13. Occorre esaminare le residue censure articolate nei ricorsi proposti da Execo s.r.l., Marcon s.r.l. e Ecologica Tredi nei rispettivi ricorsi.

14. Con il decimo motivo del proprio ricorso Execo s.r.l. ed il nono motivo del proprio ricorso, Marcon s.r.l. impugnano la previsione contenuta nel provvedimento di modifica dell'AIA in cui la Regione ha stabilito che le fossero

trasmessi i gruppi di miscelazione dei rifiuti che l'impresa intende trattare, *“individuando le finalità dell'attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche”* e la conseguente previsione dell'aggiornamento/integrazione del PMC.

Affermano le ricorrenti che la predeterminazione dei gruppi di miscelazione impedisce l'organizzazione dell'attività produttiva che varia in base ai rifiuti che di volta in volta vengono conferiti presso la piattaforma e che non risponde ad alcuna esigenza di tutela ambientale imporre all'impianto una ricetta predeterminata e non modificabile di gruppi di miscelazione. Inoltre contesta che l'individuazione dei gruppi di miscelazione possa essere *“delegata”* al gestore quando l'AIA è già stata modificata, in assenza di istruttoria ed approvazione da parte dell'autorità regionale. Il provvedimento, inoltre, sarebbe illegittimo anche nella parte in cui pretende di applicare le nuove previsioni del paragrafo 4.3 della DGR 119/2018 prima della valutazione dei gruppi di miscelazione e delle finalità dell'intervento, quindi in assenza di un'analisi in concreto.

Il motivo è parzialmente fondato. Non è fondata la censura che concerne la richiesta, da parte della Regione di conoscere i gruppi di miscelazione e le finalità della stessa in ragione delle esigenze tecniche degli impianti di destinazione. La previsione non è palesemente irragionevole tenuto conto delle finalità della miscelazione per come emergono dalle BAT pubblicate in materia.

Si è già rilevato come, alla stregua dei suddetti indirizzi tecnici, la miscelazione in deroga costituisca una tipologia di trattamento dei rifiuti in linea di principio vietata, ma autorizzabile laddove ne venga dimostrata l'utilità per il successivo trattamento, la sua idoneità a garantire un livello di trattamento dei rifiuti non inferiore a quello previsto per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela (anche sotto il profilo del rispetto della gerarchia nel trattamento dei rifiuti) e l'assenza di pregiudizi ambientali. Le richieste istruttorie formulate dalla Regione,

pertanto, non appaiono irragionevoli, poiché si pongono in linea con le suddette finalità.

La doglianza coglie, tuttavia, nel segno laddove censura il difetto di istruttoria per quelle prescrizioni imposte nell'AIA con effetto immediato e che, tuttavia, dipendono da una valutazione in concreto dei gruppi di miscelazione e delle finalità di tale trattamento in funzione degli impianti di destinazione, come ad esempio, le previsioni contenute nei provvedimenti autorizzativi che riproducono le prescrizioni di cui ai punti 6 e 11 del paragrafo 4.3 della DGR 119/18.

La Regione ha affermato, nelle proprie difese, che non potrebbe ravvisarsi un difetto di istruttoria atteso che il procedimento di revisione dell'AIA non sarebbe ancora concluso. Tuttavia tale affermazione non trova corrispondenza nel provvedimento che impone all'impresa di adeguare l'impianto entro 60 giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento e, nel medesimo termine, le impone di inviare l'aggiornamento del PMC con riguardo alle modalità di miscelazione che intende eseguire. In tal modo si impone una modifica delle condizioni operative dell'impianto prima che si sia valutato quali di esse ed in quali termini le prescrizioni siano applicabili nel caso di specie.

15. In conclusione, i ricorsi riuniti sono parzialmente fondati ed, in particolare, sono fondati, nei termini innanzi esposti:

- il motivo articolato al punto 2.4 del ricorso proposto da CIGER e altri e il 4° motivo proposto da Ecologia Tredi s.r.l., nonché il 6° motivo dei ricorsi proposti da EXECO s.r.l. e Marcon s.r.l. nella parte in cui censurano la previsione di cui al par. 4.3 punto 6 della delibera n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;
- il nono motivo articolato da Marcon s.r.l. ed il decimo motivo articolato da Execo s.r.l. limitatamente alla previsione che impone l'adeguamento dell'impianto a data fissa anteriore al completamento dell'istruttoria.

16. In considerazione della novità e della complessità delle questioni affrontate, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando, li accoglie nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Mariagiovanna Amorizzo

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO